

**DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2022**

**457/2022/R/IDR**

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5309/2021 IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1220<sup>a</sup> riunione del 27 settembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda (di seguito: TAR Lombardia) n. 1619/2018 (di seguito: sentenza n. 1619/2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5309/2021 (di seguito: sentenza n. 5309/2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR";

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”, e il relativo Allegato A recante “Metodo Tariffario Idrico – MTI. Schemi regolatori” (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 104/2016/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie relative all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano per il periodo 2012-2015” (di seguito: deliberazione 104/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2021, 373/2021/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 373/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 18/2022/R/IDR “Proroga del termine per la conclusione del procedimento volto all’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 18/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 247/2022/R/IDR “Determinazioni per la rinnovazione dell’istruttoria in ordine alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013, e proroga del termine per la conclusione del procedimento volto all’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021” (di seguito: deliberazione 247/2022/R/IDR);
- la comunicazione prot. Autorità 42435 dell’11 novembre 2021, recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR”, inviata dall’Autorità all’Ente Idrico Campano;
- la documentazione trasmessa all’Autorità dall’Ente Idrico Campano con nota prot. Autorità 45087 del 1 dicembre 2021;
- la comunicazione prot. Autorità 46609 del 13 dicembre 2021 recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR relativamente ai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte” inviata dall’Autorità all’Ente Idrico Campano, informandone i citati Comuni e il Gestore GORI S.p.A.;
- la documentazione trasmessa, all’Autorità e all’Ente Idrico Campano, dai Comuni di

- Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte con nota prot. Autorità 47697 del 20 dicembre 2021;
- la nota prot. Autorità 48988 del 27 dicembre 2021 recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR relativamente ai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte. Comunicazione” trasmessa dall’Ente Idrico Campano;
  - la comunicazione prot. Autorità 2650 del 20 gennaio 2022, recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR relativamente ai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte” inviata dall’Autorità all’Ente Idrico Campano, informandone i citati Comuni e il Gestore GORI S.p.A.;
  - la documentazione trasmessa (in riscontro alla comunicazione da ultimo citata) all’Autorità dall’Ente Idrico Campano, con nota prot. Autorità 6752 del 16 febbraio 2022;
  - la comunicazione prot. Autorità 22080 del 17 maggio 2022 recante “Convocazione di un incontro istruttorio ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR” destinata a tutte le parti a vario titolo interessate;
  - la comunicazione del 24 agosto 2022, da ultimo trasmessa all’Autorità dall’Ente Idrico Campano (prot. Autorità 36155);
  - la nota prot. Autorità 43343 del 21 settembre 2022 trasmessa per conto dei Comuni ricorrenti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”*;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità:

- *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);*
- *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);*
- *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f).*

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 585/2012/R/IDR, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, tra l’altro prevedendo che:
  - entro il 31 marzo 2013, i soggetti competenti dovessero aggiornare o redigere, se non ancora esistente, il piano economico finanziario di ciascun piano d’ambito sulla base della metodologia varata dall’Autorità;
  - un percorso di efficientamento e gradualità, basato sul confronto tra i costi computabili secondo la nuova metodologia tariffaria e i costi operativi e delle immobilizzazioni identificati nel piano d’ambito più recente (precedente alla revisione di cui al precedente alinea);
- nello specifico, ai fini della determinazione delle componenti dei costi operativi, dei costi delle immobilizzazioni e della componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti da riconoscere nel vincolo ai ricavi del gestore per le annualità 2012 e 2013, l’Autorità - all’articolo 4 dell’Allegato A alla citata deliberazione 585/2012/R/IDR - ha individuato regole di computo differenziate considerando le seguenti determinanti:
  - gestore operante in attuazione di un piano d’ambito redatto ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo 152/06, avente tariffe commisurate ai costi previsti nel citato documento di programmazione, casistica (di cui al comma 4.1 del MTT) nell’ambito della quale rileva la distinzione tra la fattispecie in cui l’ultimo piano economico finanziario del piano d’ambito, o la sua revisione più recente, sia stato approvato dall’Ente competente in data anteriore al 1 gennaio 2008, e quella in cui sia stato approvato in data successiva al 31 dicembre 2007;
  - gestore operante in assenza di un piano d’ambito redatto ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo 152/06, alla data di entrata in vigore della deliberazione 585/2012/R/IDR (casistica di cui al comma 4.2 del MTT), avente tariffe commisurate a costi non risultanti dal citato documento di programmazione;
- con riguardo al gestore GORI S.p.A., con deliberazione 104/2016/R/IDR, l’Autorità

ha:

- ritenuto necessario - in un'ottica di tutela dell'utenza, nonché in ragione della protratta inerzia dell'Ente di governo dell'ambito nel fornire le nuove valutazioni e determinazioni tariffarie di propria competenza - considerare l'istanza trasmessa dal gestore GORI S.p.A. (ai fini delle determinazioni tariffarie per i periodi 2012-2013 e 2014-2015) accolta dall'Ente di governo dell'ambito quale predisposizione tariffaria, a seguito del perfezionarsi del silenzio assenso, secondo il meccanismo previsto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR per il superamento dei casi di inerzia;
- disposto *“ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), di concludere, con riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie relative all'Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano, e prescrivendo all'Ente d'Ambito l'adeguamento dei piani economico-finanziari ai valori riportati nell'Allegato A”* alla citata deliberazione 104/2016/R/IDR.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la sentenza n. 5309/2021, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune di Roccarainola e altri avverso la sentenza n. 1619/2018, con cui il Tar Lombardia aveva rigettato il ricorso proposto avverso la citata deliberazione dell'Autorità 104/2016/R/IDR;
- in particolare, con la richiamata sentenza n. 5309/2021, il Consiglio di Stato ha:
  - ritenuto legittima la decisione dell'Autorità di approvare la tariffa sulla base dell'istanza presentata dal gestore a seguito del perfezionarsi del silenzio assenso dell'Ente di governo dell'ambito;
  - accolto le censure concernenti *“la quantificazione delle tariffe sotto il profilo del difetto di istruttoria”* e - evidenziando come *“la questione riguarda in sostanza la contestata utilizzazione di una formula tariffaria, più favorevole al gestore, prevista per i casi di attuazione del piano d'ambito”*, nonché precisando che *“nel caso di specie non è contestato che il piano d'ambito sia stato adottato nel 2000, mentre è controverso tra le parti che esso abbia avuto attuazione”* – ha ravvisato *“l'esigenza di una istruttoria - in contraddittorio con gli enti appellanti - sullo stato di attuazione del piano quale presupposto per valutare concretamente i costi della gestione ed un eventuale concreta valutazione della situazione determinatasi al fine di individuare l'adeguata tariffazione”*;
- contestualmente, il Consiglio di Stato ha statuito che:
  - *“per l'assoluta peculiarità della fattispecie, l'incremento tariffario previsto dalla delibera n. 104 debba essere ridotto solo del trenta per cento, non essendo comunque in discussione la misura delle pregresse consolidate tariffe e dovendosi attribuire comunque un peso preponderante all'avvenuta approvazione del piano”*;
  - la riduzione di cui al precedente alinea *“è disposta, fino alla nuova determinazione dell'Autorità, che dovrà sollecitamente intervenire ed espressamente e*

*concretamente motivare sugli effetti derivanti, ai fini della copertura dei costi, dai residui eventuali profili di non attuazione del piano, salvo eventuali conguagli finali da ordinarsi all'esito della rinnovazione (ove la riduzione dell'incremento qui annullato fosse da calcolarsi in misura inferiore al trenta per cento)";*

- peraltro, la medesima sentenza n. 5309/2021 ha chiarito che *“la rinnovazione dell'istruttoria non ha alcun contenuto vincolato, essa potrebbe concludere ovviamente anche nel senso di confermare la decisione tariffaria qui annullata solo per difetto di istruttoria ma sulla base di nuovi elementi ossia la verifica puntuale dell'attuazione del piano e della presumibile giustificata modulazione futura degli interventi programmati o sulla base di una più specifica diversa motivazione o, in caso contrario, ove l'Autorità lo ritenesse, potrebbe concludersi per confermare in toto od in parte il disposto annullamento giurisdizionale (che ha solo un effetto conformativo istruttorio in attesa della rinnovazione delle valutazioni tecniche)”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 373/2021/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'ottemperanza alla sentenza n. 5309/2021 del Consiglio di Stato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria – limitatamente ai profili sopra richiamati – sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR, contestualmente prevedendo che:
  - nell'ambito del citato procedimento potessero essere acquisite dai soggetti interessati tutte le informazioni utili allo svolgimento dello stesso;
  - il procedimento in parola dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2021;
  - nelle more della conclusione del suddetto procedimento – e secondo quanto chiarito dall'Autorità all'Ente Idrico Campano e al gestore GORI S.p.A. con comunicazione del 22 luglio 2021 – per effetto della citata sentenza n. 5309/2021, dovesse essere applicata una decurtazione del trenta per cento all'incremento tariffario di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR, fatti salvi i conguagli al termine della conclusione del procedimento in parola.

#### **CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:**

- nell'ambito del citato procedimento l'Autorità, con comunicazione dell'11 novembre 2021, ha richiesto all'Ente Idrico Campano (al quale i Comuni ricadenti nel pertinente territorio partecipano obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente), informandone il gestore GORI S.p.A., di fornire elementi utili a rinnovare l'istruttoria già compiuta dall'Autorità medesima in ordine alle predisposizioni tariffarie, per gli anni 2012 e 2013;
- nello specifico, l'Autorità ha richiesto al citato Ente di governo dell'ambito – quale soggetto competente anche alla predisposizione tariffaria – di:
  - a) esplicitare la casistica (tra quelle di cui ai citati commi 4.1 e 4.2 del MTT) in cui ricade il gestore GORI S.p.A. ai fini della selezione delle regole applicabili per le determinazioni tariffarie relative al periodo 2012-2013;

- b) nel caso in cui si confermi l'esistenza dei presupposti di cui al comma 4.1 del MTT (assunto a riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR), indicare:
- la data di approvazione dell'ultimo piano economico finanziario del piano d'ambito (o della sua revisione più recente), precedente all'aggiornamento o alla redazione del piano economico finanziario che l'Autorità aveva richiesto di produrre entro il 31 marzo 2013, sulla base della metodologia varata con la deliberazione 585/2012/R/IDR;
  - il *cluster* della tabella di cui al comma 4.1 del MTT in cui eventualmente ricade il gestore GORI S.p.A., anche in ragione del confronto tra le componenti di costo operativo e di costo delle immobilizzazioni programmate nel Piano d'ambito ( $Op^a$  e  $Cp^a$ , per ciascun degli anni 2012 e 2013) e, rispettivamente, i costi operativi efficientabili ( $CO_{eff}^a$ ) e i costi delle immobilizzazioni ( $Ctt^a$ ) come calcolati - nel rispetto dei criteri di cui al MTT - sulla base dei dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie;
- c) evidenziare per gli anni 2012 e 2013, in coerenza con le valutazioni di cui ai punti precedenti, la valorizzazione delle componenti riconosciute nel vincolo ai ricavi del gestore relazionando circa la metodologia applicata e contestualmente riferendo sullo stato di attuazione del piano d'ambito *pro tempore* vigente, anche descrivendone gli eventuali effetti.
- con nota del 1 dicembre 2021, l'Ente Idrico Campano ha trasmesso una relazione tecnica, redatta da consulenti del medesimo Ente, in cui è stato evidenziato che:
    - il gestore GORI S.p.A., alla data di entrata in vigore della deliberazione 585/2012/R/IDR, non operava in assenza di un piano d'ambito, non rinvenendosi pertanto i presupposti per l'applicazione del comma 4.2 del MTT;
    - piuttosto, il citato operatore risultava avere tariffe commisurate ai costi previsti nel relativo piano d'ambito, *"approvato con Deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2007 del CdA dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, aggiornamento del Piano d'Ambito approvato nel luglio 2000 dall'Ente d'Ambito e allegato alla Convenzione per regolare i rapporti fra l'Ente d'Ambito ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 denominato Sarnese Vesuviano"*;
    - conseguentemente *"il gestore Gori nelle annualità 2012 e 2013 si posiziona[va] nel cluster n. 8"* della tabella di cui al comma 4.1 del MTT;
  - inoltre, nella citata relazione è stato evidenziato che, sebbene il piano d'ambito *"non [possa] avere una attuazione completa ed immediata, in quanto solitamente viene realizzato temporalmente in coerenza con la durata dell'affidamento del servizio idrico integrato"*, in sede di applicazione del MTT *"sono stati rettificati gli Op (costi operativi) ed i Cp (costi immobilizzazioni) proprio in relazione all'effettivo stato di attuazione della pianificazione contenuta nel [piano d'ambito]"*, considerando nel computo:
    - quali costi operativi programmati,  $Op^a$ , il valore di 78.494.954 euro per il 2012 e

- di 79.289.066 per il 2013, quando invece le corrispondenti voci inserite nel piano d'ambito risultavano, rispettivamente, pari a 142.359.867 euro e 143.825.808 euro;
- quali costi delle immobilizzazioni programmati,  $Cp^a$ , il valore di 26.856.897 euro per il 2012 e di 28.859.422 per il 2013, quando invece le corrispondenti voci inserite nel piano d'ambito risultavano, rispettivamente, pari a 29.751.051 euro e 32.135.392 euro;
  - in particolare, è stato rappresentato, che le menzionate rettifiche tengono conto del fatto che al momento di redazione dell'aggiornamento del piano d'ambito:
    - *“dei 76 Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Regione Campania risultavano trasferiti [al gestore GORI S.p.A.] 67 Comuni”;*
    - *“Acquedotto del Sarno, Acquedotto Vesuviano, Acquedotto dei Monti Lattari, Acquedotto dell’Ausino (...) erano gestiti dalla Regione Campania”;*
    - *“gli impianti [di collettamento e depurazione] di Alto Sarno, Foce Sarno, Area Nolana non risultavano trasferiti al Gestore, mentre erano in via di ultimazione i depuratori del Medio Sarno, ed era in fase di progettazione l’impianto Punta Gradelle”;*
  - successivamente, in data 13 dicembre 2021, l’Autorità ha richiesto all’Ente Idrico Campano di acquisire, dai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte (che hanno informato l’Autorità di aver nominato un collegio tecnico-professionale, per intervenire nel procedimento in rappresentanza degli stessi), ogni ulteriore elemento utile a rinnovare l’istruttoria in parola ed eventualmente di integrare le informazioni sopra richiamate;
  - alla luce della richiesta di cui al precedente alinea, i menzionati Comuni hanno prodotto una memoria all’Autorità e all’Ente Idrico Campano, fornendo - con riguardo a taluni specifici aspetti - una rappresentazione risultata, ad un primo esame, divergente da quella illustrata nella relazione tecnica trasmessa dal pertinente Ente di governo dell’ambito.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- dall’analisi delle osservazioni e degli elementi rinvenuti nelle relazioni prodotte dall’Ente Idrico Campano e dai Comuni sopra richiamati, è emersa l’esigenza di condurre ulteriori approfondimenti di natura tecnica e giuridica;
- in ragione di quanto riportato al precedente alinea - non rivelandosi adeguato alle esigenze istruttorie il termine per la conclusione del procedimento previsto dalla deliberazione 373/2021/R/IDR - con deliberazione 18/2022/R/IDR l’Autorità ha differito detto termine al mese di marzo 2022, contestualmente rinnovando la richiesta all’Ente Idrico Campano di trasmettere all’Autorità eventuali ulteriori elementi ad integrazione di quelli già comunicati, nonché di ricondurre tutte le informazioni utili allo svolgimento del procedimento in oggetto nell’ambito di un quadro chiaro e coerente;
- in riscontro alla richiesta da ultimo citata, in data 16 febbraio 2022, l’Ente Idrico Campano:

- ha informato l’Autorità di aver provveduto a convocare i comuni interessati e il gestore GORI S.p.A. con l’obiettivo di approfondire tutti gli elementi allo svolgimento delle attività istruttorie di interesse;
- in esito alle audizioni svolte con le parti coinvolte, nel “*confermare quanto già rappresentato nella corrispondenza intervenuta*”, ha rappresentato “*l’assenza di ulteriori definitivi elementi*”;
- successivamente, con la finalità di assicurare il più ampio “*contraddittorio con gli enti appellanti*”, come statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza in oggetto, è stato convocato – innanzi al Collegio dell’Autorità – uno specifico incontro nell’ambito del quale il responsabile del procedimento ha rappresentato gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, consentendo ai soggetti interessati di fornire contributi o commenti;
- nel corso del citato incontro, tenutosi in data 25 maggio 2022, l’Ente Idrico Campano ha evidenziato la necessità di un congruo periodo di tempo (quantificato in 90 giorni) per l’assunzione di proprie specifiche determinazioni in merito alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013;
- l’Autorità – ritenendo che l’acquisizione di specifiche determinazioni da parte dell’Ente Idrico Campano (quale soggetto competente alle proposte tariffarie sul territorio di pertinenza) fosse imprescindibile ai fini del compimento dell’istruttoria richiesta dal giudice amministrativo, in ordine alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per le menzionate annualità – con deliberazione 247/2022/R/IDR, ha:
  - concesso al citato Ente di governo il periodo di tempo dal medesimo ritenuto congruo per le valutazioni e l’assunzione delle decisioni di sua competenza (anche richiedendo che la trasmissione all’Autorità delle determinazioni assunte fosse corredata da tutti i dati e le informazioni già richiesti dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione dell’11 novembre 2021, nonché – anche tenuto conto della relazione prodotta dai Comuni appellanti – dalle informazioni utili a ricondurre tutti gli elementi utili allo svolgimento del procedimento in oggetto nell’ambito di un quadro chiaro e coerente);
  - contestualmente differito al 30 settembre 2022 il termine di conclusione del procedimento, avviato con deliberazione 373/2021/R/IDR, per la rinnovazione dell’istruttoria sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- in riscontro a quanto richiesto dalla deliberazione 247/2022/R/IDR, l’Ente Idrico Campano ha, da ultimo, trasmesso all’Autorità la delibera 10 agosto 2022, n. 34 “*con la quale il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano, su proposta del consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano, ha (...) preso atto, condiviso e fatta propria la relazione in data 20 giugno 2022 del Dirigente Area Tecnica-Settore Pianificazione, nell’ambito della quale si richiama anche la relazione [tecnica, redatta da consulenti dell’Ente Idrico Campano, trasmessa all’Autorità con nota del 1 dicembre 2021, e fatta propria nella citata relazione dirigenziale]*”, anche specificando che dalla

richiamata “*Relazione Istruttoria del 20/06/2022 (...) si evince che sono stati riconosciuti nelle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2012 e 2013 i soli costi operativi e di investimento rideterminati tenendo conto dell’effettivo stato di attuazione del Piano d’Ambito vigente*”;

- in particolare, alla luce di quanto da ultimo precisato, con la menzionata delibera 10 agosto 2022, n. 34, il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha:
  - preso atto della “*nuova ed ulteriore istruttoria [effettuata] in ordine alle predisposizioni tariffarie per gli anni 2012 e 2013 e relativi atti presupposti concernenti il gestore GORI S.p.A.*”;
  - approvato la conferma delle predisposizioni relative al gestore GORI S.p.A., allora presentate per gli anni 2012 e 2013;
  - stabilito:
    - “*la conferma del ricorrere delle condizioni previste al punto 6.1 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 585/2012/R/IDR e, cioè, che il gestore operava ... in attuazione di un Piano d’Ambito redatto precedentemente all’entrata in vigore... della deliberazione n. 585/2012/R/IDR, in quanto il Piano d’Ambito dell’ATO 3 risulta approvato in data 15 febbraio 2007*”;
    - “*la conferma della collocazione nel cluster 8 della tabella di cui al comma 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/ IDR*”;
    - che, conseguentemente, i “*moltiplicatori tariffari per gli esercizi 2012 e 2013 sono pari a:(...)*”
      - Moltiplicatore tariffario 9*
      - $g^{2012} = 1,065000$  (*unovirgolazerosessantacinque*)
      - $g^{2013} = 1,134000$  (*unovirgolacentotrentaquattro*)”.

**RITENUTO CHE:**

- alla luce degli elementi comunque acquisiti, sia opportuno concludere la rinnovata istruttoria avviata in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021;
- in particolare, anche sulla base delle nuove informazioni, dei dati e degli atti trasmessi – nell’ambito del procedimento di cui alla deliberazione 373/2021/R/IDR – dall’Ente Idrico Campano (al quale i Comuni ricadenti nel pertinente territorio partecipano obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente), sia opportuno confermare la decisione tariffaria assunta dall’Autorità con deliberazione 104/2016/R/IDR, atteso che:
  - l’Ente Idrico Campano ha confermato i presupposti associati alle regole di computo tariffario applicabili ai sensi del MTT e sottesi alle proposte approvate con la deliberazione da ultimo citata,
  - in merito allo stato di attuazione del piano d’ambito, i disallineamenti (puntualmente dettagliati nelle relazioni tecniche trasmesse dall’Ente Idrico Campano) rispetto alle ipotesi inizialmente assunte in fase di programmazione risultano coerentemente recepiti nell’ambito del computo tariffario per le annualità 2012 e 2013;

- conseguentemente, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), sia opportuno confermare i valori del moltiplicatore 9 (riferiti al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI) come indicati nell'Allegato A alla deliberazione 104/2016/R/IDR, ferma restando l'esplicitazione ivi contenuta della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/ IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015

### **DELIBERA**

1. di concludere - limitatamente ai profili richiamati in motivazione - l'istruttoria avviata in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5309/2021, confermando i valori del moltiplicatore 9 (riferiti al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI) come indicati nell'Allegato A alla deliberazione 104/2016/R/IDR, ferma restando l'esplicitazione ivi contenuta della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/ IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 settembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*